

NUOVO REATO DI FRODE IN PROCESSO PENALE E DEPISTAGGIO

La proposta di legge AC 559-B, che torna all'esame della Camera dei deputati in terza lettura dopo l'approvazione con modifiche al Senato, introduce nel codice penale il reato di frode processuale e depistaggio. Il provvedimento ora è legge.

Per ulteriori approfondimenti si vedano i [lavori parlamentari](#) dell'AC 559-B "Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio" e ai [dossier](#) pubblicati dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

L'ESIGENZA DI QUESTA NUOVA FATTISPECIE

È sempre utile ricordare come la storia repubblicana sia costellata, nei tragici fatti di terrorismo, stragi e mafia, di episodi di depistaggio e ostacoli alle indagini frapposti da pubblici ufficiali corrotti e servizi deviati. Si pensi, in particolare, alla strage di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia a Brescia, alla stazione di Bologna, alla strage di Ustica, al caso Moro, oppure alle stragi mafiose degli anni Novanta, al caso Ilaria Alpi, per il quale si sta celebrando il processo di revisione a Perugia, nella speranza di fare chiarezza su quella terribile vicenda che costò la vita ad una brava giornalista e all'operatore Miran Hrovatin.

Il nostro ordinamento attualmente non prevede un reato specifico di depistaggio, ma utilizza una serie di disposizioni che puniscono la condotta di colui il quale in vario modo intralcia la giustizia: falsa testimonianza, calunnia, autocalunnia, favoreggiamento personale, falso ideologico, false informazioni al pubblico ministero (si tratta – come per il depistaggio – di comportamenti sia attivi che omissivi, volti con diverse modalità ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale).

La proposta di legge (a prima firma Paolo Bolognesi, deputato PD e presidente dell'Associazione vittime della strage di Bologna) intende quindi superare una lacuna dell'ordinamento.

Da notare che sarebbe riduttivo e fuorviante ritenere che questa proposta di legge abbia semplicemente un valore simbolico, quasi risarcitorio nei confronti di vicende opache. Questa proposta ha invece indubbia rilevanza pratica e concreta perché offre nuovi e incisivi strumenti di contrasto al fenomeno (basti pensare all'esempio per eccellenza, quello della scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino, in cui il pubblico ministero si è visto costretto a contestare il reato di furto aggravato proprio in mancanza di altre fattispecie).

SI RITORNA AL “REATO PROPRIO”

Rispetto al testo già approvato dalla Camera in prima lettura, il Senato ha introdotto profonde modifiche: con un nuovo testo unificato – risultante dall’unificazione della originaria proposta di legge AC 559 (Bolognesi e altri) e del disegno di legge AS 984 (d’iniziativa dei senatori Lo Giudice ed altri) – si è tornati all'impostazione originaria dell' AC 559, **prevedendo che il reato possa essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio** (c.d. “reato proprio”, mentre nel testo approvato dalla Camera il delitto era “comune”).

Sono state poi elevate le pene edittali, e introdotte nuove circostanze aggravanti e attenuanti.

IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento si compone di 3 articoli.

Il nuovo delitto: reato proprio (art. 375 c.p.)

Con l'articolo 1 si sostituisce l'art. 375 del codice penale (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per **punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:**

1. immuta artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
2. afferma il falso o nega il vero ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato.

Le aggravanti

La pena è **umentata da un terzo alla metà** se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.

Si applica la pena della reclusione **da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici reati:** associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-*bis* c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-*bis* c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-*bis* e 416-*ter* c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque se il fatto è

commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p.

Le attenuanti

La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove.

La pena accessoria

È stabilito che alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegua, **in caso di reclusione superiore a 3 anni,¹ l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.**

Infine, è stabilito anche che:

1. la pena si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dall'ufficio o dal servizio;
2. la punibilità è esclusa se si tratta di un reato procedibile solo a querela, richiesta o istanza e questa non è stata presentata;
3. la fattispecie penale è applicabile anche quando la frode o il depistaggio attengono alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale, in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.

La frode processuale: reato comune (art. 374 c.p.)

Sempre con l'articolo 1 si interviene sul primo comma dell'articolo 374 del codice penale per innalzare da 6 mesi a 1 anno (nel minimo) e da 3 a 5 anni (nel massimo) la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, e cioè per colui il quale – nell'ambito di tale procedimento – al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone.

Le aggravanti dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

L'articolo 1 inserisce poi nel codice penale l'art. 383-*bis* e vi colloca **le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l'amministrazione** della giustizia, riprendendo l'attuale formulazione dell'art. 375 del codice penale. In particolare, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (art. 371-*bis*), false dichiarazioni al difensore (art. 371-*ter*), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (art. 374) e frode in processo penale e depistaggio (nuovo art. 375) comporta una sentenza di condanna alla

¹ (In base all'art. 29 c.p.: la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; la condanna alla reclusione non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni).

reclusione (evidentemente a danno di un terzo), **il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia.**

La pena da applicare è così determinata:

- reclusione da 4 a 10 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni;
- reclusione da 6 a 14 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni;
- reclusione da 8 a 20 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo.

Raddoppio della prescrizione

I termini di prescrizione per il **delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato**, di cui al terzo comma dell'articolo 375 c.p., **raddoppiano**.

Le ulteriori aggravanti dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

Con l'articolo 2 viene ridefinito il sistema delle **“circostanze speciali”**.

Si inserisce nel codice penale l'articolo 384-*ter*, in base al quale è previsto che nel caso in cui i delitti di false informazioni al PM, di falsa testimonianza, di frode processuale e di favoreggiamento personale siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici delitti (gli stessi delitti che sono richiamati nel terzo comma del nuovo art. 375, cui si rinvia), la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni al p.m. o al difensore.

Sconto di pena per il “ravvedimento operoso”

Analogamente a quanto previsto dall'art. 375 c.p., **anche in questi casi è previsto lo sconto di pena per il “ravvedimento operoso”**: la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. Si tratta pertanto di una circostanza speciale, con una riduzione di pena maggiore rispetto alla analoga circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, c.p.

La ritrattazione

Prevista la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero (risulta così modificato l'articolo 376 c.p.).